

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2830 del 31/05/2023
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI DITTA COSIDER SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI, STRADA DELLA PACE, CAP 43058 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 885/2022"
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2924 del 31/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 17/01/2023 prot. n. 215, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2023/7818 del 17/01/2023, presentata dalla Società COSIDER SpA nella persona del Sig. Franco Maccanelli in qualità di Amministratore Unico e Gestore, con sede legale sita in Comune di Medesano, Via Giuseppe di Vittorio n.14, C.A.P. 43014 e stabilimento sito in Comune di Sorbolo Mezzani, Strada della Pace, C.A.P. 43058 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *"lavorazioni di lamiera e profilati"*;

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/9489 del 18/01/2023 alla quale la Società ha risposto con nota protocollo acquisita a protocollo SUAP n.1829 del 03/04/2023 (acquisita ai prot.lli Arpae n. PG/2023/58880, PG/2023/58882, PG/2023/58884, PG/2023/58888 e PG/2023/58891 del 04/04/2023);
- alla data del 04/04/2023 l'istanza risulta correttamente presentata.

RILEVATO INOLTRE CHE:

l'istanza di AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno del Procedimento Unico per la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo da effettuarsi in Sorbolo Mezzani, Strada della Pace, a nome COSIDER SpA (pratica SUAP 885/2022).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTI:

- la prima seduta di Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 e ss. legge 241/90 e L.R. 4/2010 con nota prot. n. 215 del 17/01/2023, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2023/7818 del 17/01/2023;
- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2023/66353 del 17/04/2023;
- il parere in merito alla matrice impatto acustico del Comune di Sorbolo Mezzani, comprensivo di nulla osta di Arpae - ST, espresso nell'ambito del verbale di seconda seduta di Conferenza dei Servizi sincrona del 20/04/2023, trasmesso dal SUAP prot. n. 2453 del 08/05/2023 ed ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/80526 del 09/05/2023, allegato alla presente a costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la richiesta di integrazioni in merito alla matrice emissioni in atmosfera espressa da Arpae ST nell'ambito del verbale di seconda seduta di Conferenza dei Servizi del 20/04/2023 sopra richiamato;
- le integrazioni documentali prodotte dalla Ditta, trasmesse dal SUAP con nota prot. n. 2501 del 11/05/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/83097 del 11/05/2023) ed acquisite in sede di terza seduta di Conferenza dei Servizi sincrona del 11/05/2023;
- il parere in merito alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Sorbolo Mezzani trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 2553 del 12/05/2023 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/84195 del 12/05/2023, allegato alla presente a costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere per quanto di competenza di AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 33189 del 15/05/2023 e trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 2641 del 16/05/2023 (prot. Arpae n. 85961 del 17/05/2023), allegato alla presente a costituirne parte integrante (Allegato 3);
- l'autorizzazione del 18/05/2023 in merito alla matrice scarichi idrici espresso dal Comune di Sorbolo Mezzani (comprensivo di parere di Arpae-ST pervenuto presso il Comune in data 15/05/2023 e del Consorzio di Bonifica Parmense del 27/04/2023), acquisiti nell'ambito della quarta seduta di Conferenza dei Servizi del 19/05/2023, trasmessi dal SUAP con nota prot. n. 2758 del 22/05/2023 (prot. Arpae n. 89572 del 23/05/2023) allegati alla presente a costituirne parte integrante (Allegato 4);
- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot. n. PG/2023/94057 del 30/05/2023 depositata agli atti;

RILEVATO CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. l'attività industriale prevede "fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture";
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 - CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stato verificato che la ditta rientra/non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'Al. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
6. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:

EMISSIONE da E3 a E25 "Caldaia a condensazione"(potenzialità 34,8 kW)

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società COSIDER SpA nella persona del Sig. Franco Maccanelli in qualità di Amministratore Unico e Gestore, con sede legale sita in Comune di Medesano, Via Giuseppe di Vittorio n.14, C.A.P. 43014 e stabilimento sito in Comune di Sorbolo Mezzani, Strada della Pace, C.A.P. 43058, relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazioni di lamiere e profilati" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nell'autorizzazione del 18/05/2023 del Comune di Sorbolo Mezzani (comprensivo anche del parere di Arpae-ST pervenuto presso il Comune in data 15/05/2023 e del Consorzio di Bonifica Parmense del 27/04/2023), acquisiti nell'ambito della quarta seduta di Conferenza dei Servizi del 19/05/2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - "TAGLIO PLASMA".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	11000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	250	giorni
Altezza minima:	12	m
polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - "GRANIGLIATRICE".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	250	giorni

Altezza minima:	12	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1, E2 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1, E2 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E1, E2 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: *Via Po 5, 40139 Bologna* | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- i monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E1, E2** debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Cosider S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00456950344
Sede legale:	via Giuseppe di Vittorio n.14, Comune di Medesano (PR)
Gestore:	Franco Maccanelli
Sede locale impianti:	Strada della pace, Comune di Sorbolo Mezzani (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime
Indicatore 2:	materie ausiliarie
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	250
Altezza media sbocco emissione:	12 m
Temperatura media emissioni:	293 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	930

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
 P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Sorbolo Mezzani, comprensivo di nulla osta di Arpae - ST, espresso nell'ambito del verbale di seconda seduta di Conferenza dei Servizi sincrona del 20/04/2023, trasmesso dal SUAP prot. n. 2453 del 08/05/2023 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 33189 del 15/05/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP a sua volta ricompreso nel Procedimento Unico per la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo da effettuarsi in Sorbolo Mezzani, Strada della Pace a nome COSIDER SpA (pratica SUAP 885/2022), relativo all'insediamento in esame e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sorbolo Mezzani, AUSL Dipartimento di Sanità pubblica e Consorzio di Bonifica P.se.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA contenuto nel Procedimento Unico per la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo da effettuarsi in Sorbolo Mezzani, Strada della Pace, a nome COSIDER SpA (pratica SUAP 885/2022) e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 2023/5331

Istruttore di riferimento: Tommaso Taticchi

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

Inviato con PEC

Spett.le

COMUNE di SORBOLLO-MEZZANI

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

c.a. Responsabile del Settore
Ing. Valter Bertozzi

protocollo@postacert.comune.sorbolomezani.pr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n° 885/2022 pervenuta con PEC in data 12/12/2022 prot. n. 7923 del 13/12/2022 -Ditta COSIDER Spa - Permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo, sito in Strada della Pace Comune di Sorbolo-Mezzani, invariante alla pianificazione territoriale da attuare con procedimento unico, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010.

Parere relativo alla matrice rumore

Fa seguito alla Vs. istanza protocollo n. 1005 del 20/01/2023, acquisita da questi Uffici in pari data con prot. Arpae PG/2023/11167.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Sorbolo Mezzani;

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico redatta dallo studio “ATEC consulenza acustica” il 16/11/2022, a firma dei tecnici competenti in acustica ing Michele Cappelli e Daniele Sacchi, dalla quale sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni:

- trattasi attività di lavorazione e commercializzazione di lamiera in ferro;
- l'attività e gli impianti funzionano all'interno del periodo Diurno (dalle ore 06 alle ore 22);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | | **PEC aoopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 1

- nella documentazione di impatto acustico viene esaminato, tramite misure fonometriche, il clima acustico dell'area nella condizione ante operam e con apposito software previsionale viene stimato il contributo della nuova attività;
- le principali sorgenti di rumore sono state individuate nell'attività produttiva, negli impianti di aspirazione linee produttive, nelle UTA e nel traffico indotto;
- **la ditta andrà ad insediarsi un un'area classificata secondo la ZAC del Comune di Sorbolo-Mezzani in classe III^ "Area tipo misto";**
- ai fini della valutazione del rumore residuo sono stati considerati i valori acquisiti nella fase preliminare ante operam;
- nella valutazione sono stati considerati come ricettori quattro ambienti abitativi, uno individuato nella portineria della limitrofa attività industriale (ditta Sandra Spa) e i restanti sono edifici residenziali, ubicati ad una certa distanza dalla futura installazione;
- nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione dell'attività produttiva e della tipologia della ditta oggetto del presente parere, si ritiene necessaria una variante alla Zonizzazione Acustica Comunale.

Visto il contesto limitrofo, la classe acustica V^"Area prevalentemente industriale" potrebbe essere quella più corretta.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Allegato 2



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed uso del territorio, sviluppo economico

Prot. n. (vedi rif. PEC)
Sorbolo Mezzani, 12/05/2023

Al
SUAP
UNIONE BASSA EST PARMENSE
Sede
PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: *Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010.*
Pratica SUAP n° 885/2022 pervenuta in data 12/12/2022 prot. n. 7923 del 13/12/2022 – Permesso di costruire per la realizzazione di nuovo stabilimento produttivo in variante alla pianificazione territoriale vigente da attuare con procedimento unico, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 – Sorbolo Mezzani (PR), Strada della Pace, loc. Casale – Ditta COSIDER SPA.
Trasmissione parere matrice emissioni.

In riferimento alla pratica in esame per la realizzazione di uno stabilimento produttivo a Sorbolo Mezzani (PR), in loc. Casale, strada della Pace, in variante alla pianificazione territoriale vigente, da attuare con procedimento unico, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, su richiesta dalla ditta COSIDER SPA, titolare dell'attività di lavorazione di lamiere;

Vista la documentazione inerente alle fonti emissive previste nel progetto e verificata la futura compatibilità urbanistica dell'intervento, in relazione alla contestuale variante alla pianificazione territoriale vigente prevista ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;

SI ESPRIME

parere favorevole di compatibilità urbanistica dell'intervento relativamente alla matrice emissioni, vincolato all'esito positivo del procedimento in epigrafe, comportante variante alla pianificazione territoriale vigente.

Il Responsabile del servizio
Ing. Valter Bertozzi
(firmato digitalmente)

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), loc. Sorbolo, Piazza della Libertà, 1

Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), loc. Sorbolo, Via del Donatore, 2 ▪ Tel. 0521 669611 ▪ Fax 0521 669669
Sede amministrativa di Casale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), loc. Casale, Viale della Resistenza, 2 ▪ Tel. 0521 669711 ▪ Fax 0521 316005

E-mail: info@comune.sorbolomezzani.pr.it ▪ PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it ▪ Internet: www.comune.sorbolomezzani.pr.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 12/05/2023 14:37:45 PG/2023/0084195
Protocollo Partenza N. 7480/2023 del 12-05-2023
DOSSIER - 39
Dopo il procedimento
AOO COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0033189

DATA: 15/05/2023

OGGETTO: Pratica SUAP n.885/2022 pervenuta con pec in data 12/12/2022 prot.7923 del 13/12/2022, integrazioni del 06/02/2023, del 03/04/2023, del 08/05/2023 e del 11/05/2023 - PdC per la realizzazione di nuovo stabilimento produttivo in variante alla pianificazione territoriale da attuare con procedimento unico, ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 e contestuale valutazione di AUA – da realizzarsi in Sorbolo Mezzani, Strada della Pace Concessionario: COSIDER SPA Attività: lavorazione lamiere prot.AUSL in entrata 3127 del 17/01/2023, integrazioni del 06/02/2023 prot.8607 , del 04/04/2023 prot.23627, 23631, 23633, 23635, 23636, del 09/05/2023 prot.31698 e ultime del 11/05/2023 prot.32544

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Donatella Ponzi
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0033189_2023_Lettera_firmata.pdf	Mariani Elisa; Ponzi Donatella	4EFC6D216B18243B040C18F8E8C95EFC F040F1F6E01289E680835F3F5C619C6E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.


SUAP UNIONE BASSA EST
PARMENSE
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 885/2022 pervenuta con pec in data 12/12/2022 prot.7923 del 13/12/2022, integrazioni del 06/02/2023, del 03/04/2023, del 08/05/2023 e del 11/05/2023 - PdC per la realizzazione di nuovo stabilimento produttivo in variante alla pianificazione territoriale da attuare con procedimento unico, ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 e contestuale valutazione di AUA – da realizzarsi in Sorbolo Mezzani, Strada della Pace Concessionario: COSIDER SPA Attività: lavorazione lamiere prot.AUSL in entrata 3127 del 17/01/2023, integrazioni del 06/02/2023 prot.8607 , del 04/04/2023 prot.23627, 23631, 23633, 23635, 23636, del 09/05/2023 prot.31698 e ultime del 11/05/2023 prot.32544

La Commissione per i Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP), riunitasi in data **12/05/2023** ha effettuato l'ESAME del progetto e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della DGR 193/2014, valutato che trattasi di PdC per la realizzazione di nuovo stabilimento produttivo in variante alla pianificazione territoriale da attuare con procedimento unico, ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 e contestuale valutazione di AUA, a servizio della **DITTA COSIDER SPA**, per quanto di competenza,

si comunica che la pratica risulta **CONFORME alle seguenti CONDIZIONI:**

1. le operazioni di installazione, verifica e manutenzione degli impianti fotovoltaici devono essere svolte in sicurezza. Il progettista deve predisporre gli opportuni dispositivi di sicurezza, previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Per la scelta della tipologia di mezzo fisso di accesso all'impianto può essere fatto riferimento alle ISO UNI EN 14122. Per l'accesso in copertura si consiglia di prediligere, quando possibile, l'installazione di scale fisse a gradini regolamentari (art. 113 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
2. se l'accesso avverrà con scala a pioli questa deve essere rispondente al punto 1.7 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Poiché tale scala non garantisce agevole e sicuro transito, la stessa deve essere provvista di ulteriore dispositivo contro la caduta verso il vuoto, come ad esempio quello previsto dal D.M. 27.03.1998, da utilizzarsi con cintura di sicurezza;
3. per quanto attiene lo stazionamento in copertura deve essere verificata la sicurezza di tutti i percorsi e camminamenti previsti e individuate le opportune misure di protezione anticaduta (parapetti



- rispondenti al punto 1.7 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08, linee vita omologate utilizzate con cintura di sicurezza). Si tenga a riferimento le linee guida ISPELS-INAIL (www.ispesl.it/sitodts/Linee_guida/Lineaguidabordi.pdf e [www.ispesl.it/sitodts/linee_guida/Monteporzio/linee guida DPI anticaduta.pdf](http://www.ispesl.it/sitodts/linee_guida/Monteporzio/linee_guida/DPI_anticaduta.pdf));
4. l'uso delle piattaforme di lavoro mobili elevabili deve essere fatto nel rispetto del Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, con particolare riferimento alla conformità delle attrezzature, all'adozione delle misure di tutela in relazione a quanto previsto dall'art. 71, all'effettuazione della formazione, informazione e addestramento di cui all'art. 73 del medesimo D.Lgs.;
 5. deve essere garantita la continuità tra i sistemi di sicurezza previsti al punto di sbarco in copertura e quelli previsti per lo stazionamento sulla stessa;
 6. i quadri elettrici e gli inverter non devono essere collocati in copertura ma in area/locale avente classificazione compatibile con il grado di protezione degli stessi, reso accessibile solo al personale autorizzato alla gestione e manutenzione dell'impianto, al fine di evitare interferenze tra attività lavorative;
 7. i lavori di realizzazione dell'impianto rientrano negli obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili). Deve essere inoltre redatto il fascicolo tecnico della struttura (fascicolo del fabbricato) con le indicazioni per la corretta esecuzione degli interventi, previsti e prevedibili, anche in fase di controllo e manutenzione;
 8. è necessario prevedere un dispositivo di sezionamento sotto carico, azionabile da comando remoto, ubicato in posizione segnalata e accessibile, al fine di mettere in sicurezza l'impianto elettrico anche nei confronti del generatore fotovoltaico;
 9. gli impianti devono essere collaudati e certificati secondo le norme specifiche di settore, accompagnati dal manuale di uso al fine di consentire al proprietario e/o datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con le modalità previste dagli articoli 28 e 29;
 10. per quanto attiene l'affidamento dei lavori di gestione e/o manutenzione dell'impianto, a imprese esterne o a lavoratori autonomi, devono essere assolti gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 11. l'impianto elettrico, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla L. 186/68, dal D.P.R. 462/01 e dal D. M. 37/08.


Distinti saluti.

Per

Servizio Igiene e Sanità Pubblica :Tecnico competente Dott.ssa Elisa Mariani

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro: TdP Donatella Ponzi

Per qualsiasi ulteriori informazioni o chiarimenti:



SPSAL Distretto di Parma - Responsabile del Procedimento TdP Donatella Ponzi – tel. 0521/396209
dponzi@ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:

Donatella Ponzi
Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Donatella Ponzi

Allegato 4



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
Ufficio Ambiente

Prot. 2023/ (rif. pec)

Sorbolo, 18/05/2023

Oggetto: Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ditta COSIDER S.p.A. in Sorbolo Mezzani, loc. Casale (pratica prot. 725/2023 e successive modifiche ed integrazioni, Rif. Pratica SUAP Unione Bassa Est Parmense n. 885/2022)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTO il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTO il provvedimento sindacale n. 19 del 12/10/2021 con il quale sono stati attribuiti, fino alla scadenza ivi contemplata, gli incarichi dei Responsabili dei Servizi;

VISTO l’art.107, commi 1,2,3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- l’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l’art.112, comma 1, della L. R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i., delega ai Comuni la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi in rete fognaria nonché agli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

VISTI:

- la L.R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i. che conferma in capo alle province (art. 111) la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi industriali che non recapitano in pubbliche fognature, ed in capo ai comuni (art. 112) la competenza del rilascio dell’autorizzazione degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura nonché degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- la L.R. 06 marzo 2007, n. 4, “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”
- la L.R. 30 luglio 2015, n.13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”
- la DGR 28 dicembre 2015 n. 2230 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (utm). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle province e della città metropolitana”;

VISTI INOLTRE:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare la Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

- la D.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053, “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286, “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860, “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- il Nuovo Regolamento del servizio di fognatura e depurazione dell’Autorità di Ambito territoriale di Parma A.T.O. 2, approvato dall’assemblea dell’Agenzia con Deliberazione n. 6 del 29/08/2011 ed entrato in vigore a far data dal 1/10/2011;

VISTO infine il D.P.R. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. recante Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA l’istanza per l’autorizzazione allo scarico di *acque reflue domestiche in acque superficiali* presentata ai sensi della normativa vigente, dal sig. *Maccanelli Franco* in qualità di legale rappresentante della ditta *Cosider S.p.A.*, con sede legale in Medesano, Via G. Di Vittorio n. 14, in riferimento all’insediamento produttivo da realizzare in Sorbolo Mezzani, loc. Casale, Strada della Pace, nell’ambito di endoprocedimento AUA (rif. pratica SUAP Unione Bassa Est parmense n. 885/2022) pervenuta a questo Ente, per il tramite del SUAP Unione Bassa Est parmense, al prot. 725/2023 di questo Ente, successivamente integrata e rettificata, con particolare riferimento alle rettifiche e integrazioni pervenute al prot. al prot. 5396-5397-5399-5400-5401-5402/2023 e da ultimo al prot. 7397/2023;

RILEVATO CHE:

- la richiesta è annessa a istanza di rilascio di AUA per nuovo insediamento produttivo, nel quale si intende svolgere l’attività di lavorazione e vendita di lamiere;
- che lo scarico oggetto dell’autorizzazione (denominato S1) è costituito da acque derivanti dai servizi igienici annessi all’attività, della consistenza di n. 30 A.E.;
- che per tali reflui si prevede lo scarico in corpo idrico superficiale superficiali (*fosso Madama*) previo trattamento in impianto ad ossidazione totale;
- il corpo ricettore anzi individuato ricade nella competenza del Consorzio di Bonifica Parmense;

VISTO il *parere favorevole con prescrizioni* emesso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio territoriale - Sezione di Parma – con prot. n. 84926/2023, registrato al prot. n. 7554/2023 del Comune di Sorbolo Mezzani, allegato alla presente autorizzazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale lo scarico in argomento è classificato con scarico di *acque reflue domestiche*;

VISTO inoltre il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Consorzio di Bonifica Parmense con n. 4921/2023, pervenuto al prot. 7244/2023, che, nell’impartire specifiche prescrizioni riguardanti lo scarico in argomento, rimanda ad una fase successiva l’acquisizione delle Concessione onerosa per la realizzazione dei manufatti di scarico;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi,

AUTORIZZA

il sig. *Maccanelli Franco* in qualità di legale rappresentante della ditta *COSIDER S.p.A.*, a riversare le *acque reflue domestiche* provenienti dallo stabilimento da realizzare in *Sorbolo Mezzani (PR)*, loc. Casale, Strada della Pace, in *corpo idrico superficiale (fosso Madama)* previo trattamento in impianto ad ossidazione totale, in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici di riferimento, e con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni di cui al citato parere ARPAE:

- dovrà essere eseguita periodica pulizia degli impianti di trattamento e i reflui dovranno essere smaltite

tramite ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- la documentazione attestante le operazioni di manutenzione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo;
- si dovrà avere cura di garantire il deflusso del refluo nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

È altresì fatto obbligo di rispettare le prescrizioni impartite dal Consorzio della Bonifica Parmense, nel citato parere prot. di questo Ente n. 7244/2023, nonché di quanto prescritti dal predetto Ente al momento del rilascio della Concessione.

L'autorizzazione assume durata pari all'Autorizzazione Unica Ambientale nell'ambito del cui procedimento viene emessa.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti o a ristrutturazioni che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Graziella Gagliano

Il Responsabile del Servizio
Assetto ed uso del territorio e sviluppo economico
Ing. Valter Bertozzi

(documento firmato digitalmente)

Al Comune di Sorbolo Mezzani
PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it

Oggetto: Rif. Prot. n. 725/2023 del 18/04/2023 prat. SUAP n. 885/2022. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Maccarelli Franco in qualità di referente della Ditta Cosider Spa, edificio sito in Sorbolo Mezzani strada della Pace.

Vista la documentazione presentata presso *ARPAE S.T.* in data 19/04/2023 prot. n. 23/68253 e successiva documentazione integrativa pervenuta in data 11/05/2023 prot. n. 23/83105.

La richiesta riguarda lo scarico denominato "S1" riguardante i servizi igienici degli uffici, dell'area produzione e degli addetti alla logistica di 30 abitanti equivalenti.

Visti gli elaborati tecnici: relazione tecnica, estratto catastale, planimetria rappresentativa degli scarichi, dimensionamento degli impianti di depurazione.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali (fosso Madama) previo trattamento in impianto ad ossidazione totale*; classificandolo come *acqua reflua domestica* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica pulizia dell' impianto di trattamento dei reflui e conferimento dei rifiuti prodotti a Ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- La documentazione attestante le operazioni di manutenzione, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo.

- Sia garantito il deflusso del refluo nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Distinti saluti.

Il Tecnico
M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

rif. Sin. 23/17091
rif. n. 23/68253

Spettabile

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE

Via I Maggio, n.1 – 43056 – San Polo di Torrile (PR)

PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Alla c.a. Dott. Ing. Alessia Benecchi

OGGETTO: Richiesta permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo in variante alla pianificazione territoriale da attuare con procedimento unico, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 – Sorbolo Mezzani, Mezzani, Strada della Pace – Ditta COSIDER SPA.

PARERE IDRAULICO DEFINITIVO DI COMPETENZA

Dalla disamina della documentazione integrativa ricevuta con Prot. 3944 del 03/04/2023 si riscontra quanto segue.

Allo stato attuale l'area d'intervento si configura come superficie agricola pari a 55'288 m².

L'intervento presuppone la realizzazione di un capannone con superficie di 12'815 m², viabilità per 10'426 m², superfici semipermeabili per 6'875 m² e i restanti 25'198 m² a verde privato.

La tavola n.7 "*Stato di Progetto: Planimetria con schema fognature*", unitamente alla "*Relazione Idraulica, rete acque bianche*" di progetto, riportano che le acque bianche verranno gestite, in termini di invarianza idraulica, con un due sistemi tra loro distinti:

- quello pubblico in gestione all'amministrazione comunale, costituito da una rete fognaria sovradimensionata a servizio della nuova viabilità e parcheggi antistante al fabbricato di progetto, garantito da un collettore scatolare con volume di laminazione complessivo di 85 m³ e scarico finale con bocca tarata DN 160mm nel limitrofo fosso Madama, in gestione al presente Consorzio;
- quello privato costituito da una rete di smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento che convergono mediante collettore DN630 mm ad una vasca di laminazione in terra di volume utile pari a 2'000 m³. Lo scarico avviene mediante bocca tarata e by-pass di troppo pieno nel limitrofo cavo Gambione, corso d'acqua demaniale in gestione al presente Consorzio.

Dalla Tavola precedentemente citata, emerge che le acque nere prodotte all'interno del nuovo fabbricato, saranno scaricate provvisoriamente, previo trattamento, nel limitrofo fosso Madama, in quanto come dichiarato dalla stessa IRETI con Prot. RT000915-2023-P del 19/01/2023, la fognatura pubblica risulta assente nella zona d'intervento. Lo scarico delle acque nere nel fosso Madama risulta provvisorio, in quanto in accordo con i tecnici del Comune di Sorbolo-Mezzani, quelli di IRETI e come indicato nella planimetria pocanzi citata, sarà realizzato un nuovo collettore della fognatura nera lungo Via Valle di Casale, che prosegue per un tratto in affiancamento alla SP 72, fino a raccordarsi alla fognatura esistente. Quindi tutti gli scarichi delle acque reflue che confluiscono nel fosso Madama dovranno essere collettate nella futura rete pubblica delle acque nere.

Premesso questo e richiamato il Parere preliminare di competenza, inviato con Prot. n. 1671 del 16/02/2023, le cui indicazioni rimangono comunque valide, si esprime parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, vincolato all'ottemperanza, nell'ambito della successiva fase progettuale (Progetto Esecutivo), di una serie di prescrizioni di seguito argomentate.

Gestione acque meteoriche ed invarianza idraulica

La modalità di gestione delle acque meteoriche e i volumi di laminazione garantiti risultano coerenti con quanto richiesto dal Consorzio della Bonifica Parmense: Occorre però apportare alcune modifiche ai manufatti di regolazione e scarico, in particolare:

- il pozzetto di regolazione delle portate del sistema pubblico dovrà avere la soglia sfiorante a quota 24.60 m slm, che implica alzare il setto di circa 30 cm rispetto a quello di progetto. Inoltre, dovrà essere prevista una valvola di non ritorno in corrispondenza dello sbocco della tubazione DN315 mm all'interno del pozzetto d'ispezione del tratto tombinato del fosso Madama.
- il pozzetto di regolazione delle portate del sistema privato dovrà avere la soglia sfiorante a quota 24.55 m slm, che implica alzare il setto di circa 20 cm rispetto a quello di progetto. Inoltre, dovrà essere prevista una valvola di non ritorno in corrispondenza dello sbocco della tubazione DN315 mm nel cavo Gambinone. Tale valvola dovrà risultare inglobata dal rivestimento in massi cementati previsto in progetto a protezione delle sponde e del fondo.
- L'accessibilità all'area in cui è previsto il pozzetto di regolazione del sistema di laminazione privato richiede la presenza di una pista e di una piazzola almeno inghiaiate per consentire ad un mezzo di raggiungere tale sito e attuare la dovuta manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria. Le piante previste a ridosso del pozzetto di regolazione citato impediscono la creazione della piazzola e la movimentazione di un automezzo, quindi dovranno essere collocate in altra posizione, comunque distanti dal ciglio del cavo Gambinone almeno 5.0m considerando l'ingombro della chioma a pianta adulta.

Tombinamento del Fosso Madama

La tombinatura del fosso Madama risulta coerente con quanto richiesto nell'ambito del Parere preliminare citato in premessa. Si ritiene accettabile l'eventuale utilizzo del pezzo speciale "Tubo-Pozzetto" al posto del classico pozzetto d'ispezione in c.a. prefabbricato, tranne che nel singolo caso d'immissione delle acque della rete pubblica nel tratto tombato del fosso Madama.

Un'importante precisazione rispetto a quanto richiesto nel Parere preliminare riguarda l'impatto tra il futuro tratto tombato del fosso Madama e il cavo Gambinone: essendo presente un manufatto in c.a. di raccordo tra i due fossi, risulta indispensabile mantenerlo, facendo in modo che lo sbocco del tombinamento del Madama termini con un muro di testata in c.a., analogo a quello d'imbocco, poco prima del manufatto esistente. Si rimanda, alla fase di Progetto Esecutivo, l'impegno da parte del Consorzio della Bonifica Parmense di fornire ulteriori precisazioni sul raccordo tra i due manufatti.

Tale soluzione permette una riduzione della superficie di rivestimento spondale e del fondo in massi alla confluenza tra il Madama e il Gambinone che potrà essere utilizzato per rivestire il fondo e le sponde per 2.0m a monte dell'imbocco del tombinamento del Madama.

Potenziali interferenze con il reticolo consortile

Il rispetto dei vincoli imposti nel Regolamento di Polizia Idraulica Consortile, presuppone il mantenimento di opportune distanze tra il reticolo idrografico in gestione al Consorzio di Bonifica, nel caso specifico il cavo Gambinone e il fosso Madama, e le opere in progetto.

Vengono riportate in particolare le seguenti distanze minime da rispettare:

- $d_{\min} = 5.0$ m tra il pozzetto di fine rete, cordoli, recinzioni e qualsiasi opera fuori terra prevista nelle superfici asfaltate, e il ciglio spondale o piede esterno dell'argine del canale;
- $d_{\min} = 7.0$ m tra il ciglio spondale o piede esterno dell'argine della vasca di laminazione in progetto e il ciglio spondale o piede esterno dell'argine del canale;
- $d_{\min} = 5.0$ m tra nuove piantumazioni ad alto fusto o cespugli (distanza riferita al massimo ingombro della chioma a pianta adulta) e il ciglio spondale o piede esterno dell'argine del canale.

Come specificato in precedenza, si accetta, in via eccezionale ed in deroga al nostro Regolamento, la soluzione della nuova viabilità pubblica e dello scatolare sottostante, nella posizione prevista in progetto, sebbene posti a distanza inferiore rispetto a quanto richiesto.

Si segnala inoltre che le piante previste intorno alla vasca di laminazione ed in corrispondenza del pozzetto di regolazione, impediscono le operazioni di manutenzione da parte del soggetto privato che li avrà in gestione, quindi si suggerisce di lasciare una pista comoda per il transito di un mezzo intorno alla vasca, mentre per il pozzetto di regolazione vale quanto scritto nei passaggi precedenti.

Rischio idraulico del territorio

L'intervento in progetto ricade in un 'area classificata dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) a pericolosità idraulica alta (P3) per il reticolo secondario di pianura, quindi devono essere rispettate le misure indicate dalla D.G.R.1300/2016, inoltre deve essere ottemperato il vincolo imposto nel Regolamento di Polizia Idraulica Consortile che richiede un innalzamento di almeno 50 cm del piano di progetto rispetto al piano campagna attuale. Detto questo, è necessario specificare che il sito d'intervento risulta fortemente depresso e storicamente è stato soggetto a fenomeni di allagamento, come testimonia la mappatura della pericolosità idraulica del PGRA, quindi si ritiene opportuno prevedere un innalzamento del piano attuale superiore a 50 cm.

Il Capitolo 4.1 "*Valutazione della compatibilità idraulica del progetto*" della Relazione Idraulica riporta quanto segue:

- La quota minima di sicurezza idraulica (per le zone in classe di pericolosità P3) dovrà essere assunta pari ad almeno 50 cm misurati rispetto alla quota del marciapiede più alto, o in assenza di questo, rispetto alla quota stradale più elevata;
- Dotazione di sistemi di autoprotezione, quali:
 - Sistema di laminazione delle acque meteoriche.
 - Valutare la possibilità di installazione di valvole a clapét sugli scarichi in fognatura.
- Nessun piano seminterrato

Dalla disamina della Tavola n. 2 "Stato di Progetto: *Planimetria Generale del comparto con parametri urbanistici di progetto e suddivisione delle aree*" emerge che la quota del terreno attuale è di circa 24,41 m slm, mentre quella del piazzale di progetto è di 25,20 m slm, quindi 0,80 m superiore all'attuale. Occorre specificare che la quota di progetto di 25,20 m slm dovrà essere garantita anche nell'intorno della vasca di laminazione e della condotta di scarico come indicato nella Tavola I.02 "*Progetto rete acque bianche – Dettagli*".

Quanto riportato consente di affermare la coerenza con quanto richiesto dal Consorzio e che dovrà necessariamente essere attuato in fase di realizzazione dell'intervento.

Gestione acque nere

A differenza di quanto previsto nel progetto esaminato in fase iniziale, che implicava lo scarico definitivo delle acque nere nel fosso Madama, soluzione non appropriata come specificato nel Parere preliminare del Consorzio, la nuova soluzione indicata nella Tavola n.7 "*Stato di Progetto: Planimetria con schema fognature*" risulta accettabile. Tale soluzione, come indicato in premessa, implica lo scarico delle acque reflue depurate nel fosso Madama per un periodo limitato di tempo, in attesa della realizzazione del nuovo collettore fognario lungo Via Valle di Casale, fino al raccordo con la fognatura esistente lungo la SP 72. Una volta realizzato il prolungamento della fognatura pubblica, tutti gli scarichi delle acque reflue che confluiscono nel fosso Madama dovranno essere allacciati alla rete pubblica. Nel frattempo, lo scarico delle acque reflue depurate in corso d'acqua superficiale (fosso Madama) dovrà rispettare i

vincoli imposti dalla LR 1053 del 2003 e s.m.i., prevedendo, da parte del proprietario dell'area, regolare manutenzione degli impianti di trattamento e fornendo al Consorzio della Bonifica Parmense e ad ARPAE le ricevute/attestati che dimostrano l'esecuzione delle ordinarie manutenzioni annuali degli impianti stessi, compreso i risultati delle analisi qualitative delle acque in uscita dall'impianto di depurazione.

Per ogni altro aspetto non esplicitamente riportato in precedenza, si specifica la necessità di dover rispettare i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica Consortile.

In conclusione, si ribadisce il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire vincolato dalle prescrizioni pocanzi argomentate e si rimanda ad una fase successiva, comunque precedente alla realizzazione dei lavori, il rilascio da parte del Consorzio della Bonifica Parmense degli atti di concessione onerosi per il nuovo tombamento del fosso Madama e per quello relativo agli scarichi delle acque nei canali consortili.

Tale parere ha validità di diciotto mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata al Consorzio della Bonifica Parmense nuova richiesta di emissione; analogamente i lavori di allaccio in fognatura pubblica delle acque reflue depurate dovranno essere completate entro tale termine.

Si coglie l'occasione di ringraziare e porgere distinti saluti.

Parma, 27/04/2023

Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Useri

P.A. Arduini Luigi
Ing. Nicola Mammi 
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it – nmammi@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381306 - 3357433145

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.